

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4718 del 18/08/2025
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 27, 28 E 31 - DOMANDA DI SUBENTRO, RINNOVO E VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO ZOOTECNICO DA FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI NOVELLARA (RE), LOCALITA' VIA CASINO DI SOPRA. PROCEDIMENTO RE02A0289 - SINADOC 40127/2023. TITOLARE: NUOVA FORTUNATA SRL SOCIETA' AGRICOLA
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4911 del 18/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno diciotto AGOSTO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 27, 28 E 31 - DOMANDA DI SUBENTRO, RINNOVO E VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO **ZOOTECNICO** DA FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI **NOVELLARA (RE)**, LOCALITA' **VIA CASINO DI SOPRA**. PROCEDIMENTO RE02A0289 - SINADOC 40127/2023.

TITOLARE: **NUOVA FORTUNATA SRL SOCIETA' AGRICOLA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; l.r. 4/2018; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo, la d.G.R. 1060/2023, sul rispetto dei parametri quantitativi delle acque;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 118 del 29/09/2022 con cui è stato conferito al Dott. Richard Ferrari l'incarico

dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia;

PRESO ATTO

- della domanda presentata alla Regione Emilia-Romagna il 16/01/2008 al protocollo PG.2008.15997 con cui l'Azienda Agricola La Fortunata, P.Iva 00146580352 ha richiesto il rinnovo del procedimento di derivazione acque pubbliche n. RE02A0289;
- della domanda presentata ad ARPAE il 21/09/2023 al protocollo PG/2023/160426 con cui Nuova Fortunata srl Società Agricola, C.F./P.Iva 02841290352, ha richiesto il subentro e la variante sostanziale (per aumento dei volumi prelevabili);
- delle successive note del legale rappresentante della Società e dell'Ausi di Reggio Emilia, a cui era stato chiesto parere di competenza, ricevute rispettivamente in data 21/07/2025 e 16/07/2025 ai protocolli PG/2025/130805 e 128017, con cui si informava, che nel periodo intercorso era stato effettuato l'allacciamento al pubblico acquedotto e che quindi gli usi *consumo umano e igienico e assimilati* inizialmente previsti, non risultavano più necessari.

ESAMINATA la documentazione a corredo, da cui si evince che la società agricola La Fortunata ss ha cessato l'attività. La società agricola Nuova Fortunata srl risulta essere comproprietaria dei terreni agricoli e dei fabbricati su cui insistono i pozzi oggetto di concessione e affittuaria delle quote indivise dei medesimi immobili degli altri comproprietari.

DATO ATTO:

- che la domanda è corredata dalla prescritta documentazione tecnica;
- che ai sensi dell'art. 27 comma 8) del r.r. 41/2001, l'utente che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica individuata (zootecnico) rientra nella tipologia di cui alla lett. f) dell'art. 152 della citata L.R. 3/99, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 1225/01, n. 609/02, n. 1325/03, n. 1274/05, n. 2242/05, n. 1994/06, n. 2326/08, n. 1985/2011, n. 65/2015 e n. 1792/2016;

PRESO ATTO

- che, ai sensi dell'art. 12 del R.R. 41/2001, è stato acquisito il parere di rito nell'ambito dell'istruttoria del procedimento di Concessione della Provincia di Reggio Emilia, che ha espresso parere favorevole, ed è stata disposta la pubblicazione della domanda di variante sostanziale tramite avviso sul BURET n. 271 del 14/08/2024;
- che in virtù dell'avvenuto allacciamento all'acquedotto, la richiesta del volume complessivo derivabile è stato ridotto da 20442 a 15000 m³;
- che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia, D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo Decreto, inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale Unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 18/06/2025, a cui ad oggi non è pervenuto alcun riscontro;
- che sono state pertanto acquisite con prot. PG/2025/107808 del 16/06/2025, così come previsto dall'art. 88 comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e al fine di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, le autocertificazioni di cui all'art. 89 del medesimo decreto legislativo, con cui i soggetti sottoposti alla verifica antimafia, come indicati all'art. 85, hanno attestato che nei loro confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67.

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
 - che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima direttiva;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie;
- ha versato quanto dovuto per il canone 2025 e per le annualità pregresse;
- ha corrisposto l'importo ad integrazione del deposito cauzionale già versato.

RESO NOTO CHE:

- il Responsabile del procedimento è Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso industriale ed altri utilizzi", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Pietro Boggio Tomasaz;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo, del subentro e della variante sostanziale della concessione codice procedimento RE02A0289;

DETERMINA

1. di riconoscere a tutti gli effetti e per le causali in premessa specificate, a **Nuova Fortunata srl Società Agricola**, C.F./P.Iva **02841290352**, con sede in Comune di Novellara (RE), subentrante ad Azienda Agricola La Fortunata, P.Iva 00146580352, la titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea di cui al procedimento RE02A0289, ai sensi dell'art. 28, r.r. 41/2001;
2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 20 del TU n. 1775/1933, il subentrante si assume l'onere del versamento dei canoni rimasti eventualmente insoluti;
3. di esprimere il proprio **Nulla Osta** allo svincolo della somma di 136,70 € versata a titolo di deposito cauzionale da Gavioli Lucio - Az. Agr. La Fortunata in data 29/03/2006 ;

4. di assentire alla **Nuova Fortunata srl Società Agricola**, C.F./P.Iva **02841290352**, il rinnovo della concessione di cui sopra, ai sensi dell'art. 27, r.r. 41/2001;
5. di riconoscere a tutti gli effetti alla **Nuova Fortunata srl Società Agricola**, C.F./P.Iva **02841290352**, la variante sostanziale per l'aumento di volume prelevabile della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, ai sensi dell'art. 31, r.r. 41/2001;
6. di stabilire che la concessione è valida fino al **31 dicembre 2034**;
7. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario;
8. di stabilire che il canone 2025 è pari a **193,52 €** e dare atto che le annualità pregresse sono state corrisposte;
9. di dare atto che l'importo del deposito cauzionale pari a 193,52 €, è stato versato, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015;
10. di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, d.lgs. 159/2011;
11. di dare atto che il presente provvedimento, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
12. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
13. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di

impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

15. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA

Dott. Richard Ferrari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata alla **Nuova Fortunata srl Società Agricola**, C.F./P.Iva **02841290352** (Procedimento n. RE02A0289).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 pozzi aventi profondità di 100 m dal p.c., con tubazione di rivestimento in metallo del diametro di 100 mm e filtri compresi tra 28 e 36 m dal p.c., equipaggiati con una elettropompa sommersa della potenza di 2,5 kW e portata massima di 2,0 l/s.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Novellara (RE), località Via Casino di sopra, su terreno di proprietà del richiedente, censito al foglio 48, mappale 143. Coordinate UTM-RER pozzo 1: X = 634.383 Y = 966.256 e pozzo 2: X = 634.431 Y = 966.178.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica, nella misura di 15000 m³/annui, deve essere utilizzata ad uso zootecnico per l'allevamento dei suini.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima complessiva pari a 4,0 l/s.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico: **Transazione Pianura Appenninica - Padana - confinato superiore**, codice: **0620ER-DQ2-TPAPCS** - in stato quantitativo buono.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. L'importo del canone dovuto alla Regione Emilia-Romagna per l'anno 2025 consiste in **193,52 €**, del cui versamento è già stata data attestazione prima del rilascio del presente atto di concessione;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. Dal 1 marzo 2021 il pagamento dei canoni, dei depositi cauzionali e delle spese istruttorie dovute alla Regione per l'utilizzo del demanio idrico dovranno essere eseguiti tramite il sistema PagoPA. Il bollettino PagoPa per il pagamento

del canone annuale verrà recapitato entro il 31 marzo di ogni anno alla casella di posta PEC/ordinaria indicata in sede di istanza;

4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno;

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale pari a **193,52 €** viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31 dicembre 2034**;

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario, qualora non avesse ancora provveduto, è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione del volume di acqua derivata su ciascun pozzo e a trasmettere il volume di acqua derivata entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio, e all' Area Tutela e Gestione dell'Acqua della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di 21 cm per 29,7 cm in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

3. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno

determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. Cambio di titolarità - Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

Il sottoscritto Legnani Tommaso, C.F. LGNTMS96R01A944Y, in qualità di rappresentante titolato alla firma della Nuova Fortunata srl Società Agricola, C.F./P.Iva 02841290352, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Il legale rappresentante
(*ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE*)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.